



REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE

CON CONTESTUALE ACCORDO FRA

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

E

L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI

ODONTOIATRI DI PALERMO

ART. 1) La Camera di Conciliazione è costituita per iniziativa congiunta dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo.

Offre la possibilità di risolvere in tempi certi e ridotti le controversie in materia sanitaria, sorte nell'ambito della responsabilità medica tra pazienti, medici e/o le relative strutture pubbliche e/o private, in cui quest'ultimi operano ed esercitano la propria attività professionale, e le eventuali Compagnie di Assicurazione interessate.

ART. 2) La Camera di Conciliazione ha sede in Palermo, Via Rosario da Partanna n. 22 - "Villa Magnisi", presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo.

ART. 3) La Camera di Conciliazione offre ai cittadini-pazienti-malati concrete opportunità di effettivo riconoscimento dei propri diritti nelle controversie fra sanitario, sia privato sia dipendente di struttura sanitaria pubblica e/o privata, persona a favore della quale è stata prestata l'opera professionale, o loro legittimi eredi, e/o struttura sanitaria pubblica e/o privata e Compagnie di Assicurazioni coinvolte, attraverso la composizione conciliativa extragiudiziale delle controversie attinenti ai diritti disponibili. Opera per uno sviluppo della cultura della pacificazione.



Camera di Conciliazione
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ordine degli Avvocati
della provincia di Palermo

ART. 4) La qualificazione giuridica della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda. Per i procedimenti espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

ART. 5) Sono organi necessari ed essenziali della Camera di Conciliazione:

a) la Giunta, composta da n. 3 membri permanenti:

- dal Presidente *pro-tempore* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, o da un suo delegato;
- dal Presidente *pro-tempore* del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo, o da un suo delegato;
- da un Giusperito di comprovata esperienza in ambito legale nominato dal Presidente *pro-tempore* dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo;

b) il Segretario Generale, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo.

ART. 6) Il Presidente della Giunta ha la rappresentanza della Camera di Conciliazione, tutelandone il prestigio e la imparzialità, anche sotto il profilo della idoneità morale e professionale dei singoli conciliatori e consulenti che saranno di volta in volta designati.

ART. 7) La carica di Presidente della Giunta è ricoperta alternativamente, per la durata di anni uno dal Presidente *pro tempore* dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Palermo e, successivamente per il medesimo periodo, dal Presidente *pro tempore* dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.



Camera di Conciliazione

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ordine degli Avvocati
della provincia di Palermo

ART. 8) La Giunta amministra il servizio di conciliazione, individua i conciliatori formando e curando apposito albo, designa il conciliatore incaricato della soluzione della controversia, sovrintende alla procedura, può rimuovere o sostituire i conciliatori per giustificati motivi, in generale può compiere tutti quegli atti ritenuti opportuni per il corretto svolgimento del servizio di conciliazione.

La Giunta viene convocata dal Presidente e delibera a maggioranza.

La Giunta dura in carica 4 anni e può essere rinnovata.

ART. 9) Il Segretario Generale cura il buon funzionamento della Camera di Conciliazione. Può essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria, rimane in carica per 4 anni e può essere rinnovato.

La Segreteria deve essere ed apparire imparziale, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza.

ART. 10) I cittadini-pazienti-malati possono presentare alla Camera di Conciliazione istanze volte al componimento di tutte le controversie, sia civili sia penali, anche pendenti, relative a diritti disponibili, senza limiti di competenza.

ART. 11) L'istanza di conciliazione viene proposta, anche congiuntamente, dalle parti interessate o dai loro rappresentanti muniti di idonea delega scritta, con domanda depositata presso la Segreteria della Camera di Conciliazione, sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carata libera, purché siano precisati ed indicati gli stessi dati richiesti dai moduli, anche ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000.



Camera di Conciliazione
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ordine degli Avvocati
della provincia di Palermo

ART. 12) L'istanza deve contenere:

- a) le generalità delle parti coinvolte e/o interessate, in conformità di quanto disposto dalla normativa vigente ed eventualmente quelle dei procuratori che le rappresentano;
- b) l'esposizione sommaria dei fatti;
- c) le ragioni del contendere;
- d) gli elementi di prova;
- e) il valore indicativo della controversia;
- f) la domanda di volere pervenire alla soluzione bonaria;
- g) consulenza medico-legale di parte;
- h) gli eventuali atti e documenti allegati;
- i) l'impegno che in ipotesi di conciliazione positiva si rinunzierà ad ogni e qualsiasi azione legale, sia civile sia penale, anche se già pendente e in corso.

All'atto del deposito della domanda le parti sono tenute a versare i diritti fissi di segreteria.

ART. 13) La Segreteria della Camera di Conciliazione aprirà un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione. Entro gg. 15 dal deposito dell'istanza, si comunicherà all'altra parte, od alle altre parti (se più di una), con mezzo idoneo a dimostrare la ricezione, l'avvenuto deposito della domanda di conciliazione, con invito a confermare entro il termine di gg.15 dal ricevimento della predetta comunicazione la propria adesione.

ART. 14) Le parti interessate al procedimento possono decidere, entro e non oltre il termine di gg. 15 dall'invio della comunicazione inoltrata dalla Segreteria, di discutere e risolvere la controversia anche in via informale, presso la sede della Camera di Conciliazione, innanzi ai membri della Giunta, con sospensione temporanea, e fino ad un massimo di trenta giorni, dell'avvio dell'attività



Camera di Conciliazione

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ordine degli Avvocati
della provincia di Palermo

della Giunta volta alla nomina del Conciliatore. In tale ipotesi, possono partecipare alla risoluzione le assicurazioni, gli avvocati ed i periti di parte eventualmente coinvolti, e le varie strutture sanitarie.

La relativa domanda andrà redatta dalle parti interessate a mezzo raccomandata a/r inviata alla segreteria della Camera di Conciliazione.

Le parti istanti dovranno, in ogni caso, rimborsare alla Segreteria le spese di apertura del procedimento.

Qualora non dovesse raggiungersi alcun accordo, la Giunta procederà alla nomina del Conciliatore che provvederà a convocare le parti e ad istruire la pratica.

ART. 15) La Segreteria può concludere i procedimenti dandone notizia alle parti:

- a) qualora la parte (o in ipotesi di più parti, una soltanto di esse) invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui all'art.13 del presente, non comunichi la propria adesione;
- b) in qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione.

Su richiesta di parte, la segreteria attesta per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) la mancata adesione al procedimento nel termine di rito;
- c) l'avvenuta chiusura e/o archiviazione del procedimento.

ART. 16) In ipotesi di adesione alla conciliazione il primo incontro di conciliazione si svolgerà alla data che verrà fissata dal nominato Conciliatore entro 30 giorni, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze del Servizio.

Le parti parteciperanno all'incontro personalmente o a mezzo di procuratore di fiducia.



Camera di Conciliazione

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ordine degli Avvocati
della provincia di Palermo

Il Conciliatore conclude l'intero procedimento entro il termine di gg. 90 a decorrere dal primo incontro.

Per le controversie superiori ad € 100.000,00 è necessaria, in ogni caso, l'assistenza legale.

ART. 17) Il procedimento di conciliazione si svolge senza alcuna formalità. Il Conciliatore dirige gli incontri senza regole precostituite sentendo le parti congiuntamente o disgiuntamente ed i rispettivi legali, se nominati.

Le adunanze non sono pubbliche.

E' obbligatoria la consulenza di un medico legale e/o di un medico-specialista indicato dal Presidente *pro tempore* dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo, preferibilmente all'interno di appositi albi creati e tenuti dal predetto Ordine.

Il Conciliatore può fissare uno o più incontri eventualmente sentendo persone informate sui fatti e/o acquisendo ulteriori documenti ritenuti utili ai fini della conciliazione.

ART. 18) Il Conciliatore all'esito degli incontri, qualora le parti non raggiungessero un accordo, formula una o più proposte, tenuto conto sia di quelle presentate dalle parti sia degli atti del procedimento.

Se le parti si conciliano si redige processo verbale contenente le obbligazioni assunte reciprocamente. Dette obbligazioni dovranno essere adempiute entro e non oltre il termine perentorio di gg. 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione del menzionato processo verbale.

Con il raggiungimento e la sottoscrizione del predetto accordo, le parti rinunciano espressamente, ad ogni effetto di legge e negoziale, sia ad esercitare l'azione risarcitoria in sede civile (e se già iniziata ad estinguere il processo) sia ad esercitare eventuale azione civile ex art. 78 c.p.p. nel processo penale e/o a revocare la eventuale già intervenuta costituzione di parte civile ex art. 82



Camera di Conciliazione

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ordine degli Avvocati
della provincia di Palermo

c.p.p., dovendosi ritenere totalmente soddisfatte e tacitare. In tali ipotesi è fatto obbligo alle parti altresì di rimettere e accettare la remissione di eventuali querele già presentate.

ART. 19) Se non si raggiunge l'accordo tra le parti di cui all'articolo che precede, si redige un processo verbale nel quale verranno riportate le proposte finali di ciascuna di esse. Le parti, in tal caso, rimangono libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

ART. 20) Tutti i soggetti partecipanti, compreso il Conciliatore, si obbligano espressamente a non divulgare le informazioni acquisite nel corso del procedimento di conciliazione, e non potranno essere citati quali testimoni nel corso di eventuale procedimento penale e/o civile.

ART. 21) Le spese del procedimento di conciliazione sono regolate come da Tariffario che unito al presente regolamento ne costituisce parte integrante.

ART. 22) Il presente regolamento potrà essere sottoposto a revisione e la relativa iniziativa potrà essere assunta sia dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, sia dal Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo, previo assenso obbligatorio della totalità della Giunta.

Ordine degli Avvocati di Palermo

Ordine degli Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo

Avv. Enrico Sanseverino

Dott. Salvatore Amato